

Roma, 5 agosto 2022

Circolare n. 192/2022

Oggetto: Lavoro – Conversione in legge del *decreto semplificazioni* – Comunicazione semplificata del lavoro agile – Art. 41 bis del D.L. n. 73/2022 convertito in legge e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In sede di conversione del *decreto semplificazioni* è stata resa strutturale dall'1 settembre p.v. la procedura semplificata per la comunicazione del lavoro agile, già sperimentata durante la pandemia, che consente ai datori lavoro di trasmettere al Ministero del Lavoro in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle attività svolte in modalità agile, senza dover anche trasmettere l'accordo individuale stipulato con ciascun lavoratore. Le relative modalità di comunicazione saranno individuate con apposito decreto ministeriale.

Al riguardo si fa osservare che il 31 agosto p.v. scade il termine, prorogato più volte dall'inizio della pandemia, che prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile semplificato per i propri dipendenti senza necessità di stipulare il sopra citato accordo individuale (art. 90 DL 34/2020) che, pertanto, dall'1 settembre sarà nuovamente obbligatorio.

Si segnala infine che la mancata comunicazione del lavoro agile al Ministero farà scattare una sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [141/2022](#)
Allegato uno
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

STRALCIO DEL DL N. 73/2022 CONVERTITO IN LEGGE E IN CORSO DI
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Articolo 41-bis.
<i>(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)</i>
1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».